



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Deliberazione della Giunta
(8^a legislatura)

n. 2241 del 9 AGOSTO 2005

Oggetto: D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DGRV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici". Aggiornamento.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Nel giugno del 1995, la Giunta Regionale del Veneto, in recepimento dei contenuti del Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 e della Legge regionale n. 3/2000, emanava la Delibera n. 3247 che disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi.

Con tale provvedimento la Regione Veneto si dotava di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" che, di fatto, disciplinava in maniera più approfondita il settore del riutilizzo agronomico dei fanghi.

Con DGR. n. 338 dell' 11.02.2005, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno aggiornare il provvedimento su richiamato adottando una nuova Direttiva che sostituisse quella precedentemente emanata.

Successivamente la Direttiva B ha subito delle parziali modifiche approvate con DGR n. 907 del 18.03.2005 e n. 1269 del 07.06.2005.

Sulla base delle esperienze maturate a seguito dell'applicazione della Direttiva, sono giunte alla competente Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente una serie di osservazioni presentate, oltre che da soggetti pubblici e privati operanti nel settore, anche da alcune Amministrazioni provinciali, che hanno suggerito il riesame della succitata Direttiva B in sede di Tavolo tecnico istituito dalla DGR n. 2090 del 11.07.2003.

Detto tavolo tecnico si è riunito con giusta convocazione in data 08.07.2005, procedendo alla stesura di una nuova versione della succitata Direttiva B che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante.

In particolare, considerando tra l'altro anche quanto fatto in altre regioni, le modifiche che vengono apportate riguardano:

- Un'ulteriore esplicazione dei sistemi di trattamento di stabilizzazione dei fanghi prima della loro utilizzazione agronomica con l'inserimento di azioni quali il condizionamento con calce e l'essiccamento, nonché di sistemi di stabilizzazione anche diversi da quelli riportati nella Direttiva purché consoni a raggiungere le caratteristiche di stabilizzazione desiderate ed autorizzati ai sensi della L.R. 3/2000;

- Un’indicazione affinché tutte le operazioni svolte negli impianti di stoccaggio dei fanghi, avvengano senza dispersione nell’ambiente del fango per dilavamento;
- L’inserimento di norme transitorie che permettano, in tempi congrui, l’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova normativa;
- Le modalità di trasmissione dei dati al competente Osservatorio regionale Rifiuti dell’ARPAV.

In termini generali, pertanto le modifiche proposte intendono fornire indicazioni più esaurienti in ordine all’ottimizzazione delle operazioni di gestione dei fanghi, con riferimento ai processi di stabilizzazione dei fanghi ed al ricorso alle buone pratiche agronomiche. Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Direttiva 86/278/CEE ;

Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99;

Visto il Decreto legislativo n. 22/97;

Vista la Legge regionale n. 3/2000;

Viste le DGR n. 338 del 11.02.2005 , n. 907 del 18.03.2005 e n. 1269 del 07.06.2005;

Visti il verbale del Tavolo Tecnico riunitosi in data 08.07.2005 e le relative osservazioni presentate dai componenti.

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata Direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”;
2. Di disporre che l’allegata Direttiva B sostituisca integralmente la precedente approvata con DGR n. 338 del 11.02.2005 , così come modificata ed integrata con DDGRV n. 907 del 18.03.2005 e n. 1269 del 07.06.2005;
3. Di disporre la pubblicazione integrale nel BUR del presente provvedimento comprensiva quindi anche dell’allegata Direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”;
4. Di trasmettere ai Comuni, alle Province e all’ARPAV copia integrale della presente DGR.